



## **Il Tribunale dell'Unione europea si accinge ad accogliere giudici supplementari**

*L'entrata in carica dei nuovi giudici costituirà la terza tappa della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*

Il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») costituisce il quadro giuridico della riforma dell'architettura giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Esso prevede un aumento del numero dei giudici del Tribunale dell'Unione europea in tre fasi successive con l'obiettivo che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro nel settembre 2019.

Il Tribunale, attualmente composto di 46 giudici, accoglierà sette giudici supplementari il 26 settembre 2019. Il giuramento prestato da tali nuovi giudici rappresenterà la terza e ultima tappa di detta riforma avviata nel 2015.

In tale prospettiva, il Tribunale ha adottato misure di vario ordine per accompagnare tale cambiamento di dimensioni e per consentire al collegio così ampliato di lavorare in modo efficace.

In primo luogo, l'organizzazione dell'organo giurisdizionale è stata ripensata in considerazione dell'aumento del numero dei giudici che lo costituiranno. Il numero delle sezioni del Tribunale sarà portato da nove a dieci. Ciascuna sezione sarà composta di cinque giudici, fatta salva la possibilità di costituire sezioni composte di sei giudici allorché tutti i giudici saranno stati nominati.

In secondo luogo, al fine di consentire una composizione più diversificata dei collegi giudicanti, è stato rivisto il modo in cui questi ultimi sono costituiti. Attualmente, la sezione di cinque giudici si sdoppia in due formazioni permanenti presiedute dallo stesso presidente di sezione. In futuro, il Tribunale ha deciso di aumentare il numero di collegi giudicanti garantendo una rotazione dei giudici. Una sezione di cinque giudici consentirà di costituire sei collegi giudicanti e una sezione di sei giudici consentirà di formare dieci collegi giudicanti.

In terzo luogo, è stata modificata la composizione della grande sezione (composta di 15 giudici), al fine di consentire ai giudici che non sono presidenti di sezione di parteciparvi in occasione dei successivi rinvii. A differenza della sua attuale composizione, che prevede la partecipazione del presidente, del vicepresidente, di tutti i presidenti di sezione e dei giudici della sezione inizialmente incaricata, la nuova composizione prevede la partecipazione del presidente, del vicepresidente, di un numero limitato di presidenti di sezione, dei giudici della sezione inizialmente incaricata e di altri giudici, scelti in modo alternato secondo l'ordine di anzianità e l'ordine di anzianità invertito.

In quarto luogo, il Tribunale ha deciso di rendere specializzate le sue sezioni. In tal senso, tra le dieci sezioni del Tribunale, quattro sezioni tratteranno le cause in materia di funzione pubblica <sup>1</sup> e

---

<sup>1</sup> Si tratta dei ricorsi proposti sulla base dell'articolo 270 TFUE e, se del caso, dell'articolo 50 bis dello statuto.

sei sezioni conosceranno delle cause relative alla proprietà intellettuale<sup>2</sup>. Tutte le altre controversie saranno ripartite tra tutte le sezioni.

In tale contesto, il Tribunale ha mantenuto, pur adattandolo al fine di tener conto della specializzazione relativa delle sezioni, il sistema di attribuzione delle cause previsto dal suo regolamento di procedura fondato sulla regola dei turni, fatte salve le deroghe alla regola basate sull'individuazione di connessioni tra determinate cause (cause che hanno lo stesso oggetto o che fanno parte di una medesima serie o che presentano somiglianze giuridiche) e su una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

In quinto luogo, il Tribunale ha deciso di rafforzare la partecipazione del presidente e del vicepresidente all'attività giudiziaria. Per ragioni legate alla portata delle loro responsabilità, è stato confermato che il presidente e il vicepresidente non saranno giudici che partecipano a pieno titolo ai collegi giudicanti. Invece, è stato deciso che il presidente sostituirà oramai un giudice colpito da impedimento (attualmente la sostituzione è garantita dal vicepresidente). Inoltre, il vicepresidente, la cui principale responsabilità rimarrà di contribuire a preservare la coerenza della giurisprudenza, sarà chiamato a sedere nei collegi giudicanti ampliati di cinque giudici in ragione di una causa per sezione e per anno.

Le decisioni adottate dal Tribunale sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono già accessibili sul sito Curia<sup>3</sup>.

[Composizione della grande sezione](#) (GU 2019, C 172, pag. 2)

[Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni](#) (GU 2019, C 246, pag. 2)

[Criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento](#) (GU 2019, C 263, pag. 2)

Dette decisioni sono adottate per il periodo dal 26 settembre 2019 al 31 agosto 2022.

Con tale serie di misure, il Tribunale, assistito dalla sua cancelleria e dai servizi comuni all'Istituzione, intende trarre, nell'interesse del cittadino, il massimo vantaggio dall'ampliamento del suo collegio voluto dal legislatore. L'obiettivo di pronunciare decisioni di qualità in tempo utile rimane la sua costante priorità.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>2</sup> Si tratta dei ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).

<sup>3</sup> Si osservi che per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 26 settembre 2019, il Tribunale ha adottato una decisione sul proseguimento dell'attività giudiziaria (GU 2019, C 238, pag. 2).